

ALLEGATO "B" REP. 7835 E RACC. 6298

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "STRADA DEL VINO SAN COLOMBANO

E DEI SAPORI LODIGIANI"

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata

"STRADA DEL VINO SAN COLOMBANO E DEI SAPORI LODIGIANI - ENTE DEL TER-

ZO SETTORE"

o, in forma abbreviata, "STRADA DEL VINO SAN COLOMBANO E DEI SAPORI

LODIGIANI E.T.S.".

2. Ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione potrà utilizzare nella propria denominazione la locuzione di "ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in forma abbreviata, l'acronimo "E.T.S." a decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Fino ad allora, l'Associazione si presenterà in atti, documenti e comunicazioni unicamente come "STRADA DEL VINO SAN COLOMBANO E DEI SAPORI LODIGIANI".

3. L'Associazione è retta dalle norme del codice civile, dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, da ogni altra norma tempo per tempo vigente in materia e dal presente statuto.

4. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

5. L'Associazione ha la propria sede nel Comune di San Colombano al

Lambro (MI).

6. L'Associazione ha la propria sede operativa nel Comune di Lodi.

7. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi associativi.

8. L'eventuale trasferimento della sede legale o della sede operativa nell'ambito del medesimo Comune non comporterà modifica del presente statuto, ma unicamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

DURATA

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3

SCOPI E ATTIVITÀ

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa persegue, in particolare, l'affermazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dell'area di riferimento.

2. Per il perseguimento di dette finalità, l'Associazione esercita le attività individuate dall'articolo 5, comma 1, lettere i) e k), del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, relative all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione

e diffusione delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, nonché all'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

3. L'Associazione può pertanto:

- incentivare lo sviluppo economico mediante la promozione di un'offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi ad essa connessi;

- valorizzare e promuovere in senso turistico le produzioni vitivinicole, le produzioni e le trasformazioni lattiero-casearie, di trasformazione delle carni suine e più in generale le attività agroalimentari, la produzione di specialità enogastronomiche e le produzioni ecocompatibili, tipiche e tradizionali lodigiane;

- valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali e ambientali presenti sul percorso della Strada;

- promuovere lo sviluppo di una moderna imprenditorialità, anche attraverso l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione degli operatori;

- garantire agli associati l'informazione di base sugli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l'esercizio della specifica attività od occorrenti per l'adeguamento agli standards di qualità, definiti ed approvati dall'Associazione;

- esercitare un'azione di controllo sulla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive agli standards minimi di qualità definiti dal regolamento;

- svolgere attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali;

- diffondere l'immagine e la conoscenza della Strada attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione, gestione di centri di informazione, azioni di commercializzazione ed attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche;

- pubblicare materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione della conoscenza della Strada;

- ricercare finanziamenti e contributi ad ogni livello istituzionale per favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali;

- rappresentare in giudizio gli interessi dell'Associazione e dei singoli associati, qualora convergenti, tutelandone il logo ed il nome in ogni sede.

4. L'Associazione può svolgere, per il raggiungimento degli scopi associativi, attività diverse e secondarie da quelle sopra descritte, secondo i criteri e nei limiti definiti ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 4

PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative annuali, dai contributi volontari versati a fondo perduto dagli associati al momento della loro adesione o successivamente, nonché dai residui di bilancio, dalle somme di denaro, titoli, rendite, diritti, beni immobili e mobili a qualunque titolo pervenuti all'Associazione e dagli eventuali avanzi di gestione espressamente destinati

a questo scopo.

2. Ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 5

ASSOCIATI

1. Sono membri dell'Associazione i soggetti che, secondo lo statuto o la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di associati.

2. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione:

- a) produttori vitivinicoli singoli o associati;
- b) produttori e trasformatori specializzati di produzioni tipiche alimentari, tradizionali e di alta qualità del territorio lodigiano singoli o associati;
- c) Consorzi per la tutela e promozione dei prodotti enogastronomici;
- d) Amministrazioni provinciali, Enti locali, Enti comunali, Comunità montane, associazioni di categorie, Camere di Commercio, Enti parco, nei limiti prescritti dall'articolo 4, comma 2, del Decreto Legisla-

tivo del 3 luglio 2017 n. 117;

d) enoteche, botteghe del vino e dei prodotti tipici;

e) esercenti l'attività di ristorazione;

f) albergatori ed esercenti attività extra alberghiere, quali bed & breakfast, garnì, ecc.;

g) esercenti l'attività dell'agriturismo;

h) imprese artigiane e commerciali con attività strettamente attinenti con gli scopi della Strada (ceramiche, ferro battuto e più in generale produzioni artigianali locali);

i) imprese turistiche connesse alla valorizzazione e potenziamento della Strada;

l) Associazioni turistiche locali e Pro Loco;

m) Associazioni culturali con scopi associativi attinenti a quelli della Strada;

n) altri soggetti individuati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, aventi caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi associativi nonché i requisiti prescritti per legge.

3. La composizione della base associativa dovrà prevedere almeno una quota del 30% degli associati che appartengono alle categorie di cui alle lettere a) e b).

ARTICOLO 6

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione e ne accettano lo statuto e i

regolamenti.

2. La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la descrizione puntuale delle caratteristiche operative/produktive e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente statuto e dei requisiti previsti dal regolamento.

3. Il Consiglio Direttivo, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in merito all'accoglimento della domanda di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda medesima.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia all'articolo 23 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 7

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati hanno pari diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla vigente normativa.

2. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con il diritto di voto, compreso l'elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;

c) esaminare i Libri associativi.

3. Gli associati si impegnano a:

a) osservare pienamente le norme statutarie, i regolamenti e le deli-

bere degli organi dell'Associazione, nonché a promuovere e agevolare le finalità associative;

b) permettere ai componenti e agli incaricati degli organi dell'Associazione di accedere direttamente o insieme ad esperti ai terreni e locali dell'associato destinati alle attività al fine di consentire il controllo di competenza;

c) accettare che i componenti e agli incaricati degli organi dell'Associazione compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata dall'associato come prescritto dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione;

d) gli associati di cui ai punti a), b), g) e h) (agriturismi con alloggio) dell'articolo 3 del presente statuto devono inviare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il listino prezzi sia per l'attività promozionale dell'Associazione sia a favore degli altri associati;

e) gli associati di cui ai punti e), f), i) e h) (agriturismi con ristorazione) devono comunicare la percentuale di sconto che intendono eventualmente praticare per gli associati della "STRADA DEL VINO SAN COLOMBANO E DEI SAPORI LODIGIANI".

ARTICOLO 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato viene meno:

a) per decesso o per scioglimento dell'Ente associato;

b) per cessazione dell'attività da parte dell'associato o dell'Ente associato;

c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, motivata da mo-

rosità nel versamento della quota associativa, da frode o inadempienza grave di quanto prescritto dal regolamento e, quindi, degli standards minimi previsti;

c) per recesso volontario.

2. La dichiarazione di recesso deve essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro, con posta elettronica certificata o con altro mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione, e non oltre il 30 giugno dell'anno in corso e ha effetto nei confronti dell'Associazione a partire dall'anno successivo.

3. L'associato che non adempia agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione in violazione delle disposizioni del presente statuto, del regolamento o delle delibere degli organi associativi o che comunque provochi un danno agli interessi dell'Associazione è soggetto alle sanzioni previste nel regolamento. Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso il ricorso che sarà giudicato da una Commissione nominata dall'Assemblea degli associati.

ARTICOLO 9

QUOTE ASSOCIATIVE

1. Tutti gli associati si impegnano a versare:

a) una quota di ammissione iniziale, uguale per tutti;

b) una quota annuale di partecipazione, da corrispondersi nei termini e alle condizioni determinate dal Consiglio Direttivo, a titolo di contributo straordinario per l'adesione alle iniziative organizzate dall'Associazione;

c) una quota proporzionale ai servizi che gli associati ricevono dalla "STRADA DEL VINO SAN COLOMBANO E DEI SAPORI LODIGIANI".

2. L'entità delle quote, intrasmissibile e non rivalutabile, è determinata annualmente dall'Assemblea degli associati.

3. L'Associazione può ricevere contributi finanziari da Enti, altre Associazioni, privati, da utilizzare per il raggiungimento degli scopi.

ARTICOLO 10

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e due Vice Presidenti;
- d) l'Ufficio di Presidenza;
- e) l'Organo di Controllo, ove nominato.

ARTICOLO 11

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. Nell'Assemblea ogni associato, purché in regola con il pagamento delle quote associative di cui all'articolo 5, ha diritto ad un voto.

2. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro diverso associato che non sia membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare in Assemblea sino a un massimo di 3 (tre) associati.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'Asso-

ciazione o in ogni altro luogo, quando questi lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un terzo degli associati, o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire a posta elettronica ordinaria o altro mezzo idoneo, almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

4. Nell'avviso di convocazione devono essere contenuti l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

5. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea è presieduta da persona nominata designata dall'Assemblea medesima.

7. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da esso nominato o dal Direttore, se nominato.

ARTICOLO 12

ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il Bilancio dell'Associazione;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) approva il regolamento interno con gli standards di qualità;
- d) impartisce le direttive generali dell'Associazione;

e) nomina i membri dell'Organo di Controllo o il soggetto competente per la revisione legale dei conti ove lo ritenga opportuno o ciò sia obbligato per Legge;

g) determina l'ammontare delle quote annuali di partecipazione;

h) compie tutti gli atti e le decisioni che le competono ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e delle altre norme di legge.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dal termine dell'esercizio annuale.

3. L'Assemblea in prima convocazione è costituita con la presenza diretta o per delega della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un quarto degli aventi diritto.

4. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.

ARTICOLO 13

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi degli associati e in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, di un quarto degli associati.

3. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

ARTICOLO 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea degli associati e formato da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 21 (ventuno) membri.

2. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

3. I membri del Consiglio Direttivo devono essere associati scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

4. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del citato Decreto Legislativo, riservata all'assemblea.

5. Vengono riservati in Consiglio Direttivo un posto per una persona scelta dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, Monza, Brianza, Lodi, un posto per una persona scelta dall'Amministrazione Provinciale di Lodi e un posto per una persona scelta dall'Amministrazione Comunale di San Colombano al Lambro.

6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni, escluso quelle che per legge o per Statuto sono demandate all'Assemblea o al Presidente e provvede ad ogni atto relativo al personale.

7. In particolare:

a) elegge fra i suoi componenti il Presidente e due Vicepresidenti;

b) redige il bilancio secondo le disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione;

c) delibera sull'ammissione dei nuovi associati;

d) delibera sull'esclusione degli associati;

e) propone all'Assemblea il regolamento;

f) controlla i requisiti degli aderenti la Strada del Vino;

g) nomina il Direttore e dispone in merito all'assunzione del personale;

h) nomina il Comitato Tecnico per la valutazione dei requisiti dei soggetti partecipanti alla Strada del vino;

i) delibera ogni altro atto di amministrazione.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dai due Vicepresidenti, ogni qual volta lo si ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. È altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante posta elettronica ordinaria o altro mezzo idoneo e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora nonché le materie da trattare, almeno sette giorni prima della riunione.

9. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Non è ammessa la delega. Il verbale della riunione è redatto dal Direttore, se nominato, ovvero da un Consigliere scelto dal Presiden-

te.

11. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio.

ARTICOLO 15

GRATUITÀ DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche associative sono gratuite.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 16

PRESIDENTE E DUE VICEPRESIDENTI

1. Il Presidente ed i due Vicepresidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

3. Il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;

b) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea degli associati e dal Consiglio Direttivo;

c) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore e l'eventuale assunzione del personale;

d) conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni, approvati dal Consiglio;

e) vigila sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

f) conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, per singoli atti o categorie di atti.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dai due Vicepresidenti.

ARTICOLO 17

UFFICIO DI PRESIDENZA O GIUNTA ESECUTIVA

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e da 4 (quattro) membri scelti tra i membri del Consiglio Direttivo.

2. Esso svolge tutte le attività e funzioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, è nominato per volontà dell'Assemblea e, in ogni caso, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'Organo di Controllo redige la relazione al bilancio annuale, accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'Associazione; esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio associativo sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

6. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legislazione vigente, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

7. Il Presidente dell'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

ARTICOLO 19

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o la esecuzione dello statuto o tra associati sarà deferita alla decisione di un Collegio arbitrale formato da 3 (tre) membri nominati a norma del regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di riferimento e secondo la normativa applicabile.

ARTICOLO 20

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio associativo ha inizio il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio dell'Associazione sarà approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio e sarà depositato presso i competenti uffici ai sensi degli articoli 13 e 48 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 21

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli articoli 2275 e seguenti del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo del 3 luglio

2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 22

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Oltre alla tenuta degli altri Libri prescritti dalla vigente normativa, l'Associazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, tiene i seguenti Libri:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, ove nominato, dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 23

ASSEMBLEE E ADUNANZE IN VIDEONCONFERENZA

1. Le Assemblee e le adunanze degli organi associativi possono tenersi anche per audioconferenza o videconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 24

MARCHIO

1. L'Associazione adotta un proprio marchio che raffigura un grappolo d'uva e il muso di bovino.
2. L'uso del marchio è tutelato e regolamentato.

ARTICOLO 25

NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima attuazione, per gli associati fondatori si prescinde dalla verifica del possesso immediato dei requisiti che verranno stabiliti per tutti gli associati in sede di adozione del Regolamento degli standardS minimi di qualità.
2. L'associato fondatore ha peraltro l'obbligo, sanzionato con la perdita di qualità di associato, di provvedere all'adeguamento entro 12 (dodici) mesi dalla adozione.

ARTICOLO 26

DISPOSIZIONI FISCALI

1. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117. Si atterrà pertanto al rispetto delle norme fiscali vigenti in materia e, in particolare, agli articoli 79 e seguenti del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117.


ARTICOLO 27

RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile, dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e dalle altre leggi vigenti in materia.

Firmato: GIUSEPPE MAGGI

Firmato: ALESSANDRO BALTI - notaio -



Strada del Vino
San Colombano
e dei Sapori Lodigiani

FOGLIO PRESENZE CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE 2021/24

CCIA Milomb Salvatore Mancuso Assente G.

Provincia di Lodi Giuseppe Maggi *Giuseppe Maggi*

Comune San Colombano Antonio Panigada *[Signature]*

Confcommercio Isacco Galuzzi *[Signature]*

Confartigianato Mauro Parazzi *[Signature]*

Unpli Unione Pro Loco Lombarde Pietro Segalini *[Signature]*

Comune di Graffignana Mattia Bertoletti Assente G.


Az. Agr. Riccardi Gianenrico Riccardi *[Signature]*

Osteria del Cerreto Stefano Scolari *[Signature]*

Ristorante Gaffurio Vittorio Romeo *[Signature]*

Albergo Anelli Luigi Anelli *[Signature]*

[Signature] *Giuseppe Maggi*



Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, commi 1 e 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, **Alessandro Balti**, Notaio in Lodi (Collegio Notarile di Milano), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.

Lodi, 27 novembre duemilaventitre, nel mio studio in via Legnano n. 10.

File firmato digitalmente dal Notaio Alessandro Balti